

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Al sig. Paoletti Francesco, nato il 13 marzo 1976 a Firenze, cittadino italiano è riconosciuto il titolo professionale di «abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati». Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) Unica prova orale su due materie: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 22 luglio 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A11965

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 3 agosto 2011.

Norme sanitarie in materia di encefalomielite equina.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il Testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il Regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Vista l'ordinanza del Ministro della sanità 6 ottobre 1984, recante «Norme relative alla denuncia di alcune

malattie infettive degli animali nella Comunità economica europea», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 10 ottobre 1984, n. 279;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 243, «Regolamento recante attuazione della direttiva 90/426/CEE del Consiglio del 26 giugno 1990 relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti e le importazioni di equini di provenienza da Paesi terzi, con le modifiche apportate dalla direttiva 92/36/CEE del Consiglio del 29 aprile 1992»;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni;

Vista la decisione della Commissione 2004/216/CE del 1° marzo 2004, di modifica della direttiva 82/894/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1982, concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità al fine di includere talune malattie degli equidi e talune malattie delle api nell'elenco delle malattie soggette a denuncia;

Visto il decreto del Ministero della salute 29 novembre 2007, recante approvazione del Piano di sorveglianza nazionale per la encefalomielite di tipo West Nile (West Nile Disease), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 12 febbraio 2008, n. 36;


Visto il decreto del Ministero della salute 7 marzo 2008, recante «Organizzazione e funzioni del Centro Nazionale di Lotta ed emergenza contro le malattie animali e dell'Unità centrale di crisi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 1° luglio 2008, n. 152;

Vista l'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 5 novembre 2008, «West Nile Disease - Notifica alla Commissione europea e all'OIE - Piano di sorveglianza straordinaria», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 26 novembre 2008, n. 277, e in particolare, l'art. 2, comma 1, con il quale è stata disposta l'attuazione di un piano di sorveglianza straordinario in una determinata area del territorio nazionale;

Visto il decreto ministeriale 1° aprile 2010 recante «Delega di attribuzioni del Ministro della salute, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al Sottosegretario di Stato on. Francesca Martini»;

Ritenuto di reiterare l'inserimento delle encefalomieliti equine, in tutte le forme, nell'elenco delle malattie infettive e diffuse soggette a denuncia obbligatoria, di cui all'art. 1, del Regolamento di Polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modifiche, in considerazione dell'impatto zoonotico di alcune di queste malattie, come ad esempio, l'encefalomielite di tipo West Nile;

Ritenuto di rinviare a successivi provvedimenti la definizione e l'aggiornamento delle norme profilattiche in vigore in materia di encefalomielite equina, tenuto conto del carattere infettivo e diffusivo, al fine di renderle più rispondenti alle condizioni zoonotiche attuali, mediante la programmazione di azioni di profilassi e lotta uniformi su tutto il territorio nazionale e aderenti alle realtà operative del momento;



Ordina:

Art. 1.

Finalità e definizioni

1. Nell'elenco di cui all'art. 1 del Regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni, resta inserita la seguente malattia infettiva e diffusiva:

«l'encefalomielite equina (tutte le forme, compresa l'encefalomielite equina venezuelana)».

Art. 2.

Ulteriori misure

1. Nei casi d'insorgenza della malattia di cui all'art. 1, le aziende sanitarie locali competenti per territorio adottano le misure, in quanto applicabili, contenute nel citato Regolamento di polizia veterinaria. Con successivi provvedimenti il Ministro della salute emana specifiche disposizioni per la profilassi di detta malattia.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente ordinanza è inviata alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 3 agosto 2011

p. *Il Ministro*
Il Sottosegretario di Stato
MARTINI

Registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 2011
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e
dei beni culturali, registro n. 11, foglio n. 143

11A11621

ORDINANZA 4 agosto 2011.

Norme sanitarie in materia di encefalomielite equina di tipo West Nile (West Nile Disease) e attività di sorveglianza sul territorio nazionale.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il Testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il Regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Vista l'ordinanza del Ministero della sanità 6 ottobre 1984, recante «Norme relative alla denuncia di alcune malattie infettive degli animali nella Comunità economica europea», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 10 ottobre 1984, n. 279;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 243, «Regolamento recante attuazione della direttiva 90/426/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti e le importazioni di equini di provenienza da Paesi terzi, con le modifiche apportate dalla direttiva 92/36/CEE»;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni;

Visto l'art. 8, comma 15, della legge 1° agosto 2003, n. 200, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, che stabilisce che sulla base delle linee guida e dei principi stabiliti dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, l'UNIRE organizza e gestisce l'anagrafe equina nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) di cui all'art. 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;

Visto il decreto ministeriale 29 novembre 2007, recante approvazione del Piano di sorveglianza nazionale per la encefalomielite di tipo West Nile (West Nile Disease), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 12 febbraio 2008, n. 36;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2008, recante «Organizzazione e funzioni del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e dell'Unità centrale di crisi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 1° luglio 2008, n. 152;

Visto il regolamento (CE) n. 504/2008 della Commissione del 6 giugno 2008, recante attuazione delle direttive 90/426/CEE e 90/427/CEE del 26 giugno 1990 del Consiglio, per quanto riguarda i metodi di identificazione degli equidi;

Viste le note del direttore generale della sanità animale e del farmaco veterinario del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, prot. n. 18618-P, del 17 settembre 2008, e n. 21036, del 24 ottobre 2008, con le quali sono state impartite istruzioni per implementare, in tempi rapidi, il sistema informativo per la registrazione delle attività relative al Piano di sorveglianza per West Nile Disease;

Vista l'ordinanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 5 novembre 2008, recante «West Nile Disease - Notifica alla Commissione europea e all'OIE - Piano di sorveglianza straordinaria», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 26 novembre 2008, n. 277;

Vista la nota del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, prot. n. DGSA/13691, del 24 luglio 2009, con cui viene comunicata l'attivazione del Sistema informativo Malattie Animali Nazionale (SIMAN) per

